



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai Direttori Generali
degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e p.c. Al Capo Dipartimento per il
sistema educativo di Istruzione e
formazione
SEDE

Al Capo Dipartimento per la
programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e
strumentali
SEDE

Al Gabinetto del Ministro
SEDE

OGGETTO: Dotazioni organiche del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017 - Trasmissione schema di Decreto Interministeriale.

Si trasmette in allegato lo schema di decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca da inviare per il prescritto concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministero per la Semplificazione e la Funzione pubblica, recante disposizioni, per il triennio 2016/2019, in ordine alle dotazioni di organico del personale docente, alla relativa quantificazione a livello nazionale e regionale, ai criteri di ripartizione da adottare con riferimento alle diverse realtà provinciali e alle singole istituzioni scolastiche. Sarà cura della scrivente Direzione Generale rendere note eventuali modifiche intervenute in sede di disamina congiunta, al fine di consentire agli Uffici Scolastici Regionali di adottare ogni conseguenziale determinazione.

Si richiama la particolare attenzione delle SS.LL. e degli Uffici territoriali sull'esigenza che le Regioni e gli Enti locali siano opportunamente coinvolti e sensibilizzati in sede di elaborazione del piano di assegnazione delle risorse, anche nell'ottica di una funzionale coerenza con il piano regionale di dimensionamento.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Determinazione dell'organico triennale dell'autonomia

La quantificazione e la ripartizione, tra le Regioni, delle dotazioni di diritto dei diversi ordini e gradi di istruzione è stata effettuata tenendo conto del numero degli alunni risultanti dall'organico di fatto dell'anno scolastico 2015/2016, dell'entità della popolazione scolastica riferita al periodo 2016/2019 rilevata dall'anagrafe degli alunni, dell'andamento delle serie storiche della scolarità degli ultimi anni, nonché delle situazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3 del DPR n. 81/2009.

Tali indicazioni sono state ponderate in funzione del decremento/incremento di alunni e utilizzate per calcolare la variazione prospettica delle classi e, di conseguenza, la variazione dei posti

I Direttori degli Uffici scolastici regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione, compresa la scuola dell'infanzia e con l'esclusione dell'organico del potenziamento, nonché disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticità, anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico-didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di una quota di posti delle dotazioni regionali dell'organico per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla tabella F dello schema di decreto, destinandola a progetti di rete a condizione, però, che venga rispettato il complessivo organico dell'autonomia triennale e che i docenti interessati restino titolari nelle rispettive autonomie scolastiche.

L'organico di potenziamento dell'offerta formativa è determinato in base alla tabella allegata alla legge 107/15 e alla previsione del fabbisogno delle istituzioni scolastiche sulla scorta di quanto già individuato nel corso dell'anno scolastico 2015/16 da parte degli Uffici scolastici regionali.

L'organico di sostegno è stato definito nel limite del D.L. 104/13 convertito con modificazioni dalla legge 128/13 e dei posti assegnati ulteriormente dalla Tabella 1 allegata alla legge 107/15

Le SS.LL., in attuazione di quanto previsto dal suddetto schema di decreto interministeriale e dalla presente nota, daranno tempestivo avvio alle operazioni di propria competenza, riferite alla scuola dell'infanzia e ai diversi ordini e gradi di istruzione, tenendo conto delle numerose e complesse fasi e procedure da porre in essere per il corretto e puntuale avvio del prossimo anno scolastico.

Si raccomanda, inoltre, che tutti i dati vengano trasmessi al Sidi con la massima tempestività in quanto non sarà possibile concedere alcuna proroga alle operazioni.

I Direttori degli Uffici scolastici regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai dirigenti scolastici, procedono alle eventuali verifiche e controlli dettati dall'esigenza tendenziale di riduzione o eliminazione dell'esubero di personale docente e dalla garanzia



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

nel triennio nella misura massima possibile degli effetti del bando di concorso di cui al D.D.G. del 23 febbraio u.s. e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo.

Potenziamento dell'offerta formativa

Si fa seguito alla nota di questa Direzione generale n. 41136 del 23 dicembre 2015 nella quale venivano fornite indicazioni propedeutiche per la definizione dell'organico di potenziamento.

Come ricordato in quella sede le SS.LL. avranno cura di vagliare le richieste delle istituzioni scolastiche autonome tenendo conto che l'individuazione delle discipline di insegnamento e delle relative classi di concorso a suo tempo effettuata con decreto dalle SS.LL. in vista delle immissioni in ruolo dell'ultima fase del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/15, pur non costituendo un vincolo per la definizione del futuro fabbisogno del potenziamento delle istituzioni scolastiche, rappresenta comunque un dato di cui tener conto a livello regionale per evitare situazioni di eccessivo squilibrio nelle disponibilità totali delle singole aree disciplinari.

Per questa ragione è operabile una ridistribuzione dell'organico, che verrà gestito direttamente dagli uffici scolastici regionali tramite le proprie diramazioni territoriali, tra le diverse istituzioni scolastiche autonome. Inoltre andranno considerate, preliminarmente alle richieste di attivazione da parte delle istituzioni scolastiche, le situazioni di esubero non riassorbibili nell'ordinario sviluppo degli organici di diritto delle singole autonomie, consentendo, nei limiti del possibile, la permanenza dei docenti soprannumerari nelle scuole di titolarità.

I posti del potenziamento possono essere utilizzati, nella scuola secondaria, per completare singoli spezzoni abbinabili della medesima classe di concorso presenti della stessa autonomia scolastica.

Si rammenta che nell'ambito del potenziamento dell'offerta formativa non sono previste sostituzioni, ad eccezione, per le ore strettamente necessarie e solo in caso di assenze superiori a dieci giorni, delle situazioni di sdoppiamento di classi o di singoli insegnamenti e delle attività di carattere curriculare previste dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale.

Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia è disciplinata dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. Quanto alla consistenza delle dotazioni organiche, sono stati confermati a livello complessivo i posti di organico di diritto 2015/2016.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

I Direttori regionali degli Uffici scolastici regionali possono attuare, in presenza di contrazione demografica nella scuola primaria e di aumento delle domande di iscrizioni alle scuole dell'infanzia, compensazioni tra le dotazioni organica dei due ordini di scuola nella misura massima del 10% delle attuali dotazioni organiche.

Ricorrendo le condizioni di cui alla C.M. n. 22 del 21 dicembre 2015 (iscrizioni per l'anno scolastico 2016/17) possono altresì essere ammessi alla scuola dell'infanzia i bambini che compiranno tre anni di età entro il 30 aprile 2016 una volta effettuate le opportune valutazioni di carattere pedagogico – didattico da parte del Collegio docenti, in ordine ai tempi e alle modalità di accoglienza.

Per l'attuazione degli anticipi i Direttori degli Uffici scolastici regionali, coadiuvati dai propri Uffici territoriali, definiranno intese con le Amministrazioni comunali interessate, secondo le indicazioni vigenti.

Resta confermato il modello orario di funzionamento di 40 ore settimanali. Tale modello, com'è noto, a richiesta delle famiglie è elevabile fino ad un massimo di 50 ore settimanali e riducibile a 25 ore settimanali.

Nella tabella A sono compresi i posti, finanziati con quota parte delle risorse previste dall'art. 1, comma 130, della legge finanziaria n. 311/2004, per la generalizzazione del servizio e l'attuazione degli anticipi.

Scuola primaria

Com'è noto, la scuola primaria è disciplinata dall'art. 4 del Regolamento sul primo ciclo, approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89: alle famiglie possono essere proposti i modelli orari previsti dal citato DPR n. 89/2009 e dall'art 4 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, ricordando che l'organico complessivo delle classi a tempo normale è determinato sulla base dell'orario di 27 ore settimanali.

Il modello del tempo scuola definito in 24 ore settimanali può essere attivato solo in presenza di un numero di richieste tale da consentire la costituzione di una classe.

L'istituzione scolastica, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R.n. 275/99 alla luce delle integrazioni e modifiche previste dalla legge 107/15, articola il tempo scuola in modo flessibile, individuando le soluzioni più idonee per il migliore impiego delle risorse disponibili. Nulla è innovato per quanto riguarda il tempo pieno. Restano, pertanto, confermati l'orario di 40 ore settimanali per classe, comprensive del tempo dedicato alla mensa, l'assegnazione di due docenti per classe e l'obbligo dei rientri pomeridiani.

L'attivazione del tempo pieno è effettuata nei limiti della dotazione organica complessiva autorizzata nell'ambito dell'organico dell'autonomia.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Si prevede l'utilizzo, anche nella scuola primaria, degli "spezzoni orario", che, unitamente alle ore residue dalla costituzione di altri posti (compresi quelli riguardanti l'insegnamento dell'inglese), concorrono alla formazione di posti interi (organico di diritto) nell'ambito della stessa istituzione scolastica. Una volta effettuata tale operazione, qualora nell'istituzione scolastica residuino almeno 12 ore, le stesse possono essere ricondotte a posto intero per riassorbire l'eventuale soprannumero nell'ambito dell'organico dell'autonomia, sempre rimanendo nel limite della dotazione regionale assegnata.

Ovviamente, le risorse di organico devono essere utilizzate prioritariamente per il mantenimento dei modelli orari in atto nella scuola e assicurare a tutti gli alunni la continuità dell'orario delle lezioni seguite nell'anno precedente.

L'insegnamento della lingua inglese è impartito in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate, dai docenti in possesso dei requisiti richiesti, per le ore previste dalla normativa vigente. A tal fine il dirigente scolastico, sentito il collegio dei docenti, adotta le soluzioni organizzative utili a garantire in tutte le classi l'assegnazione di un docente in possesso dei titoli per tale insegnamento. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile, coprire attraverso l'equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreché per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

In conformità dell'Accordo modificativo del Concordato lateranense e del relativo Protocollo addizionale, reso esecutivo con legge n. 121 del 25 marzo 1985, e delle conseguenti intese, l'insegnamento della religione cattolica è impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti.

Si evidenzia che le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità, in zone particolarmente disagiate; per evidenti ragioni di carattere didattico e per evitare oggettive difficoltà negli apprendimenti, è opportuno che le stesse, per quanto possibile, non comprendano tutte e cinque le classi del corso. In tal senso la dotazione di potenziamento dell'offerta formativa potrà essere utilizzata anche per lo sdoppiamento di singoli insegnamenti curriculari.

Istruzione secondaria di I grado

La scuola secondaria di I grado è regolata dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89.

Sono previsti due modelli di articolazione oraria nella scuola secondaria di I grado: quello relativo al tempo scuola ordinario, corrispondente a 30 ore settimanali e quello relativo al tempo prolungato (36 ore settimanali, elevabili eccezionalmente fino a 40).



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Le classi a tempo prolungato possono essere autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamento e di attività di 36 ore, comprensive della mensa, fermo restando che la consistenza oraria di organico è di 38 ore settimanali. Sulla base delle richieste delle scuole, effettuate tenendo conto delle esigenze espresse dalle famiglie, tale consistenza oraria è elevabile fino ad un massimo di 40 ore, utilizzando le due ore di approfondimento delle discipline a disposizione della scuola.

A livello regionale possono, altresì, essere individuate ulteriori modalità organizzative e gestionali, anche a livello di singola istituzione scolastica, al fine di un pieno utilizzo delle ore a qualunque titolo disponibili all'interno dell'organico dell'autonomia.

Mentre il quadro orario delle discipline è previsto dall' art. 5 del citato regolamento, approvato con DPR n. 89/2009, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, è definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009. Fermo restando che le ore di approfondimento concorrono alla costituzione delle cattedre, va evitato che le cattedre stesse siano costituite con il solo contributo orario relativo all'approfondimento in materie letterarie, come precisato nella nota prot. n. 9583 del 27.10.2010.

Possono essere attivate classi a tempo prolungato solo in presenza di strutture e servizi idonei, che consentano lo svolgimento obbligatorio delle attività anche in fasce orarie pomeridiane assicurando almeno due o tre rientri settimanali e sempreché si preveda, in progressione, la formazione di almeno un corso intero, fatta salva l'esigenza, ricorrendone le condizioni, di assicurare comunque il funzionamento delle classi già attivate.

Nulla è innovato con riferimento all'insegnamento dello *Strumento musicale*. Ai fini della costituzione delle cattedre e dei posti rimangono, pertanto, confermati i criteri fissati dalla normativa vigente (D. M. 6 agosto 1999, n. 201).

Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in classe prima, il numero degli alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre. Anche i corsi di strumento vanno assoggettati alle stesse regole di tutti gli altri corsi ordinari e la prevista conferma in organico di diritto dei corsi attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta; la eventuale istituzione di nuovi corsi deve avvenire in organico di diritto, in quanto i relativi posti debbono rientrare nelle complessive risorse di organico individuate ed assegnate con l'allegato decreto interministeriale. Nel caso in cui l'insegnamento dello strumento sia stato attivato in scuole in cui funzionino solo corsi a tempo prolungato, le due ore (da 38 a 40 ore) di approfondimento che normalmente le scuole possono scegliere nella loro autonomia, vanno destinate, in un corso completo, allo strumento musicale.

L'offerta della seconda lingua comunitaria deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

cattedre della seconda lingua comunitaria possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali qualora risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumero.

Istruzione secondaria di II grado

In attesa della definitiva applicazione del DPR 19/2016, che comporterà la completa revisione delle anagrafi del personale docente, nonché dei piani di studio delle scuole secondarie di II grado e dei relativi piani orari, per questo primo anno di applicazione dell'organico triennale dell'autonomia si procederà ancora mantenendo distinti gli organici dei diversi ordinamenti presenti nell'unica autonomia scolastica salvo per quanto riguarda la definizione delle attività relative al potenziamento dell'offerta formativa.

Ci si riserva di fornire ulteriori indicazioni in merito prima dell'avvio delle funzioni di determinazione dell'organico e previa informativa alle OO.SS. nazionali.

Rimangono confermate pertanto le disposizioni per l'individuazione del personale in soprannumero come previsto dal recente CCNI sulla mobilità sottoscritto in via definitiva l'8 aprile u.s. con l'unica avvertenza che, ai fini della determinazione dell'eventuale esubero dovranno essere considerati anche i posti della relativa classe di concorso presenti nel potenziamento dell'offerta formativa.

In relazione a quanto sopra, nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni indirizzo. Negli altri casi il numero delle classi prime si ricava tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti indipendentemente dai diversi indirizzi presenti nell'istruzione tecnica, nell'istruzione professionale e nei diversi percorsi liceali.

I licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore a quelle funzionanti nel corrente anno, mentre i licei sportivi proseguono lo sviluppo della sezione attivata.

In ogni caso, si potrà operare secondo quanto previsto dal comma 7 lettera n) dell'art. 1 della legge 107/15.

Per quanto riguarda il liceo sportivo si rammenta che prosegue l'acquisizione puntuale dei contributi orari relativi alla classe di concorso A029.

Eventuali sezioni sperimentali di liceo europeo possono essere istituite, secondo il prescritto iter autorizzativo, con decreto motivato del Direttore generale dell'ufficio scolastico regionale nei limiti delle dotazioni organiche assegnate alla scuola secondaria di secondo grado di ciascuna regione.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

Nelle classi prime, ove non è previsto come obbligatorio l'insegnamento dell'inglese, non è consentito formare classi con gruppi di alunni che studino lingue straniere diverse; in tal caso la lingua prescelta sarà quella indicata dal Piano dell'Offerta Formativa Triennale della scuola, tenendo anche conto delle richieste espresse in modo prevalente dall'utenza. L'offerta dell'insegnamento della lingua straniera (ovviamente se non si tratta dell'inglese obbligatorio) deve tener conto della presenza di docenti con contratto a tempo indeterminato nella scuola; eventuali richieste di trasformazione delle cattedre della lingua straniera possono essere accolte dagli Uffici scolastici regionali nel caso in cui le cattedre risultino prive di titolare, non comportino a regime la trasformazione delle cattedre interne in cattedra esterne, non vi siano nella provincia docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e, comunque, non si determinino situazioni di soprannumerarietà.

Si ricorda che, al fine di evitare esuberi di personale e disponibilità di posti in altre classi di concorso, i vari indirizzi dell'istruzione tecnica e professionale e le tipologie dei diversi percorsi liceali devono essere attivati nell'assoluto rispetto delle dotazioni organiche assegnate.

Le classi prime di sezioni staccate e scuole coordinate, funzionanti con un solo corso, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25. E' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purché tali classi siano formate con un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza consti di almeno 12 alunni.

Per le classi iniziali del secondo biennio (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, dei licei artistici, linguistici, musicali e coreutici, delle scienze umane, sportivi e per le classi terze degli istituti tecnici, degli istituti professionali alle quali si acceda da un biennio) continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi viene definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi e/ o articolazioni/ opzioni.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 22; in caso contrario si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'articolo 16 del Regolamento sul dimensionamento delle reti scolastica approvato con DPR n.81 del 20 marzo 2009.

Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell'anno scolastico in corso, al fine di garantire la necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi, purché gli alunni siano almeno 10 per classe.

Al fine poi di garantire un'offerta formativa più ampia, è opportuno salvaguardare comunque i corsi unici in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Ai sensi dell' art. 18 del Regolamento sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in base al numero delle classi, anziché per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione motivata del collegio dei docenti, qualora, a parità di condizioni, non comportino incrementi di ore o di cattedre.

Ai sensi dell'art. 35, 10 comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell' art. 19 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con DPR n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all' orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarietà d'insegnamento di ciascuna disciplina. Fanno eccezione le cattedre che non sia possibile formare per complessive 18 ore anche ricorrendo ad una diversa organizzazione modulare, fermo restando che le stesse non potranno comunque avere un orario inferiore alle 15 ore settimanali.

In tal caso l'orario necessario per completare la cattedra potrà essere impiegato per il potenziamento degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/ o per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa.

Solo allo scopo di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile formare cattedre con un orario superiore alle 18 ore, che, di norma, non devono superare le 20 ore settimanali, sempreché non sia possibile attivarle secondo quanto previsto dal comma precedente.

Come per i decorsi anni, non vengono più formate cattedre ordinarie, ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari del nuovo ordinamento. Il sistema informativo, in base ai piani di studio del nuovo ordinamento, svilupperà il piano orario complessivo di ogni singola scuola e determinerà le cattedre interne e gli spezzoni residui.

Uffici tecnici

Relativamente all'Ufficio tecnico, l'art. 8, comma 4, del regolamento relativo all'istruzione tecnica e l'art. 8, comma 7, del regolamento relativo all'istruzione professionale, stabiliscono che i posti dell'Ufficio tecnico siano coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica. Tuttavia, qualora le risorse di organico assegnate per l'anno scolastico 2016/2017 lo consentano, è possibile istituire l'Ufficio tecnico, alle condizioni stabilite dai Regolamenti citati, già in organico di diritto, precisando che può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti superiori costituiti da istituti di ordine diverso e che la scelta della classe di concorso cui assegnare l'Ufficio tecnico deve essere prioritariamente finalizzata alla riduzione dell' esubero nella



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

scuola e in subordine nella provincia. La richiesta di istituzione va autorizzata dai competenti Uffici scolastici regionali, nel limite della dotazione organica dell'autonomia.

Posti di geografia economica

Come previsto dall' art. 5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128, i quadri orari dei percorsi di studio previsti dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 e n. 88, relativi al riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali, sono integrati, nelle classi del primo biennio, da un' ora di insegnamento di geografia generale ed economica, laddove non sia già previsto l'insegnamento di geografia. Nel Sistema informativo l'ora viene inserita nelle classi del primo anno, mentre l'istituzione scolastica, nella propria autonomia, potrà scegliere in quale delle due classi del biennio farla impartire.

Poiché l'ora aggiuntiva di geografia generale ed economica ha uno specifico finanziamento previsto dal citato art. 5, comma 1, della legge n.128/13, la somma degli spezzoni orari, rapportata a posti interi, è ricompresa nella dotazione organica che è stata assegnata ad ogni regione e riportata nella colonna B della tabella D dello schema di decreto interministeriale.

Opzioni

Poiché le opzioni sono attivabili dal terzo anno di corso degli istituti tecnici e professionali la formazione della classi deve seguire il principio generale prima accennato relativo alle classi iniziali del secondo biennio ai quali continua ad applicarsi l'attuale normativa, sicché il numero delle classi deve essere definito tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dalla distribuzione degli stessi tra i diversi indirizzi, articolazioni e opzioni.

Quota riservata all'autonomia

Com'è noto, i tre regolamenti relativi al riordino del 2° ciclo prevedono che le istituzioni scolastiche possano, previa delibera del collegio dei docenti, utilizzare la quota di autonomia nell' ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale in uscita. Ciò sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riguardo alle attività di laboratorio, sia per l'eventuale attivazione di ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano triennale dell' offerta formativa.

Poiché l'utilizzo di tale quota, da calcolare tenendo conto della proiezione sull'intero percorso quinquennale, non potrà comunque determinare esuberi di personale a "regime", il



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

sistema informativo ha attivato una apposita funzione a mezzo della quale le istituzioni scolastiche potranno apportare le modifiche orarie alle classi di concorso (ore in più in corrispondenza di ore in meno) e, contestualmente, gli Uffici scolastici territoriali potranno verificare il determinarsi o meno di situazioni di esubero, e quindi, autorizzare interventi modificativi del quadro orario. L'utilizzo della quota dell'autonomia non potrà determinare a regime situazioni di soprannumerarietà (né trasformazione di cattedre interne in cattedre orario esterne) a livello scuola e, pertanto, si renderà possibile solo in presenza di classi di concorso con posti o ore disponibili.

Si segnala, ad ogni buon fine, la necessità del rispetto delle condizioni di attuazione della quota di autonomia previste dai Regolamenti di riordino degli istituti secondari superiori, soprattutto per quanto riguarda la percentuale di riduzione e l'impossibilità di sostituzione integrale delle singole discipline

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di una delle 23 qualifiche professionali (vedi l'Accordo in Conferenza Stato - Regioni del 27-07-2011, recepito con decreto interministeriale MIUR-MLPS in data 11 novembre 2011, integrato con l'Accordo Conferenza Stato - Regioni del 19-1-2012 recepito con Decreto interministeriale MIUR-MLPS del 23 aprile 2012) sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni. I percorsi di IeFP possono essere realizzati, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, dagli Istituti professionali in regime di sussidiarietà, secondo due distinte modalità adottate con l'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e previste nelle linee-guida di cui all'articolo 13, comma I-quinquies della legge n. 40/07:

tipologia A "offerta sussidiaria integrativa" (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 23 qualifiche professionali di cui ai decreti interministeriali sopra citati. A tal fine, in attuazione dell'accordo territoriale tra USR e competente Assessorato Regionale, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie soltanto i percorsi di qualifica correlati all'indirizzo quinquennale frequentato ai sensi della tabella 1) delle citate linee guida. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità (quest'ultima da utilizzare in organico di fatto) di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle più volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

tipologia B "offerta sussidiaria complementare" (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo le qualifiche triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. Tale possibilità può trovare attuazione solo qualora il competente Assessorato regionale deliberi, in attuazione dell'accordo territoriale col competente USR, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l'ordinamento dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potrà comunque superare quella derivante dall'attivazione di percorsi ordinari degli istituti professionali.

Resta inteso che la scelta della classe di concorso prevista dalla citata tabella 2 non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali dei corsi IeFP.

La realizzazione dell'offerta sussidiaria (integrativa e complementare) dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente; in nessun caso la dotazione organica complessiva potrà essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.

Le classi iniziali degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono formate tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.

La presenza dell'offerta di IeFP non può comunque comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto.

L'organico dell'istituzione scolastica è determinato in base al numero delle classi istituite e al quadro orario relativo al percorso di studio attivato e, pertanto, si intende comprensivo anche dei percorsi di IeFP.

L'attribuzione del personale alle classi di IeFP è effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie riguardanti la formazione della generalità delle classi dell'istituzione scolastica e nel rispetto delle competenze degli organi collegiali.

Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali)

Ai percorsi di istruzione degli adulti, di cui all'art. 4, comma 1, lettere a) e c) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, realizzati dai Centri



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Direzione generale per il personale scolastico

provinciali per l'istruzione degli adulti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2 del medesimo DPR; ai percorsi di istruzione degli adulti, realizzati anche negli istituti di prevenzione e pena, di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del medesimo DPR, realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, si applicano le disposizioni di cui all'art.9, comma 3 del medesimo DPR.

I docenti in servizio nell'a.s. in corso presso le sedi associate dei CPIA permangono in servizio presso le sedi medesime e le dotazioni organiche di diritto per i percorsi di primo livello e percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana restano confermate nelle quantità previste nell'a.s. 2015/2016

Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dagli Accordi quadro siglati il 10 novembre 2010 ed il 7 agosto 2012 dal MIUR e dal Ministero dell'Interno e ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione. (cfr. art. 11, comma 3 del decreto organici 2016/2017)

Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello, che rimangono incardinati presso gli istituti secondari di secondo grado, la riduzione dei quadri orari, il cui monte ore è pari al 70% dei corrispondenti corsi “diurni”, non comporta riduzione alla dotazione organica e le eventuali economie saranno utilizzate dalle medesime istituzioni scolastiche per l'attivazione nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta formativa delle misure di sistema di cui all'art. 3, comma 4 del DPR 263/12 e dei percorsi di cui all'art. 4, comma 7 del citato DPR 263/12, come richiamati nella Circolare delle iscrizioni per l'a.s. 2016/2017

I percorsi di secondo livello devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico (cfr. nota DGPER n.19400 del 3 luglio 2015). Inoltre, al fine di assicurare lo svolgimento dei corsi di all' art. 4, comma 1, lettera b), del citato decreto del Presidente della repubblica n. 263 del 2012, e in particolare l'avvio del primo e del secondo periodo didattico per gli indirizzi di studio coerenti con le specifiche esigenze delle diverse realtà territoriali, è possibile derogare dal numero minimo di alunni, purché si adottino assetti didattico – organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti, con una più razionale utilizzazione delle risorse umane da realizzare attraverso le “aggregazioni di studenti” disposte con il DI 12 marzo 2015 (cfr. 4.3, L.G., pag. 29).

Il personale che dovesse nell'arco del triennio di adozione risultare in soprannumero in relazione al numero degli alunni esaminati nei rispettivi Esami di Stato viene a richiesta riassegnato a detti percorsi all'interno dell'ambito territoriale di riferimento



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Percorsi di istruzione degli adulti negli istituti di prevenzione e pena

In tali istituti il numero dei docenti è fissato in un docente per la scuola primaria e tre docenti di scuola secondaria di I grado per i percorsi di primo livello, relativi al primo e al secondo periodo didattico, e per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, individuati dal Dirigente scolastico del Centro provinciale di istruzione degli adulti nell'ambito del rispettivo organico dell'autonomia, sentito l'Istituto di prevenzione e di pena.

Per assicurare la finalità precipua dei percorsi, in ottemperanza al dettato costituzionale, che è quello di favorire l'esercizio del diritto allo studio e di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutino nella ridefinizione del proprio progetto di vita e nell'assunzione di responsabilità verso se stesso e la società, i percorsi di istruzione di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali sono attivati i suddetti percorsi, concordando con l'Istituto di prevenzione e di pena le modalità di erogazione dei corsi stessi, assicurando, in ogni caso, l'attivazione, nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia, di almeno un primo periodo didattico in ciascun istituto di prevenzione.

Eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dal protocollo d'intesa siglato il 19 aprile 2016 dal MIUR e dal Ministero della Giustizia, all'applicazione delle misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi e didattici, di cui al DI 12 marzo 2015 (LG, 3.5), nonché ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012, sono consentite entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione.

Posti di sostegno

Com'è noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 ha abrogato la disposizione che fissava il tetto massimo di posti di sostegno (comprensivo delle deroghe), nonché la disposizione relativa al graduale raggiungimento del rapporto nazionale di un docente ogni due alunni disabili. In relazione a quanto sopra, considerato che i posti in deroga non sono attribuibili in organico di diritto, questo Ministero si riserva di impartire ulteriori disposizioni.

Le SS.LL., in accordo con le Regioni, gli Enti locali e gli altri livelli Istituzionali competenti, individueranno modalità di equilibrata distribuzione delle risorse professionali e materiali utili per l'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Le classi delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilità, sono costituite secondo i criteri e i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento sul dimensionamento. Si raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi iniziali con alunni disabili, nel senso di limitare, per quanto possibile, in presenza di grave disabilità, la formazione delle stesse con più di 22 alunni

È stata inoltre prevista, ai sensi dell'art.15, comma 3 bis, del decreto legge del 12 settembre 2013, n.104, convertito con legge 128 dell'8 novembre 2013, l'unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04).

Conseguentemente le operazioni relative alla procedura di mobilità del personale docente verranno effettuate tenendo conto dell'unificazione delle aree e secondo le regole previste nel CCNI sulla mobilità. Gli organici, di contro, dovranno essere ancora formulati tenendo conto delle quattro aree.

Si ricorda che dall'anno scolastico 2016/17 in applicazione al CCNI sulla mobilità del personale della scuola sottoscritto in data 8 aprile 2016 i docenti di sostegno di ruolo della scuola secondaria di secondo grado immessi in ruolo sino all'a.s. 2014/15 o nelle prime due fasi di immissione in ruolo del 2015/16 acquisiscono la titolarità su scuola, nei limiti del possibile nelle scuole di attuale servizio all'interno delle province nelle quali sono titolari.

A tale proposito, utilizzando l'apposita funzione del SIDI, gli Uffici regionali e le relative diramazioni territoriali provvederanno ad istituire i posti di organico necessari rispettando il parametro di un posto ogni due alunni disabili presenti in organico di fatto.

Eventuali ulteriori posti di diritto vacanti al termine delle operazioni andranno assegnati alle singole autonomie garantendo una equilibrata distribuzione tra le aree.

Scuole con insegnamento in lingua slovena

L'Ufficio Scolastico Regionale del Friuli Venezia Giulia provvederà a ripartire la dotazione organica regionale, assegnata per il funzionamento delle scuole con insegnamento in lingua slovena, nel rispetto delle finalità di cui allo specifico accordo. Le tabelle "A", "B", "C", "D" e "F" riportano, per grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali delle scuole con insegnamento in lingua slovena e sono comprensive anche dei posti dell'Lc. di S. Pietro al Natisone, con insegnamento bilingue sloveno-italiano

Istituzioni educative

Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo, che comunque avrà una dotazione non superiore a quella prevista dai limiti di legge e riferita alla dotazione organica del 2011/12



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Scuole presso gli ospedali

Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, vanno tenute in debita considerazione le scuole funzionanti presso gli ospedali.

Indicazioni finali

Al fine di disporre di un quadro sempre aggiornato delle situazioni, che consenta di rilevare e valutare il corretto impiego delle risorse nell'ambito del contingente di posti assegnato, gli Uffici regionali effettueranno un costante e puntuale monitoraggio delle operazioni finalizzate alla determinazione degli organici e al regolare avvio dell'anno scolastico, vigilando sul regolare e tempestivo espletamento delle stesse e accertando che in sede di adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto, gli incrementi delle classi e dei posti di sostegno siano contenuti nei limiti delle effettive necessità.

Al fine della predisposizione del decreto interministeriale previsto dal comma 69 dell'art. 1 della legge 107/15, gli Uffici comunicheranno al termine delle operazioni relative a ciascun ordine di scuola gli spezzoni orario non riconducibili a posto intero e i posti relativi ai nuovi insegnamenti dei licei musicali e coreutici destinati alle classi di concorso di nuova istituzione che non è stato possibile istituire in organico di diritto.

Entro il termine delle attività didattiche andrà inoltre comunicato, con motivata relazione, l'eventuale contingente di posti ulteriori da attivare per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto, ai sensi del DPR 81/09, al fine di rispettare i parametri relativi alla capienza delle aule.

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

- *Maria Maddalena Novelli* -